



Commento all'ordinanza per attenuare l'impatto economico del coronavirus (COVID-19) nel settore della cultura – ordinanza COVID cultura

Contenuto dell'articolo 1

Il capoverso 2 rimanda alla competenza in linea di principio sussidiaria della Confederazione rispetto agli altri livelli statali per quanto riguarda il settore della cultura, così come stabilito anche all'articolo 4 della legge sulla promozione della cultura (LPCu; RS 442.1).

Il capoverso 3 disciplina la correlazione tra le misure di cui all'ordinanza COVID cultura e gli altri provvedimenti della Confederazione volti a ridurre l'impatto economico del coronavirus (COVID-19). L'ordinanza COVID cultura è concepita in maniera sussidiaria:

in particolare, le facilitazioni di liquidità previste per l'intero settore economico (fideiussione per prestiti) hanno la precedenza sulla presente ordinanza. Per quanto riguarda gli aiuti alla liquidità, l'ordinanza COVID cultura si limita alle imprese senza scopo di lucro attive in ambito culturale. Queste imprese non dispongono di un numero d'identificazione delle imprese (IDI) unitario, il che le esclude tecnicamente dalle facilitazioni di liquidità previste per l'intero settore economico.

L'approccio di sussidiarietà si applica anche in riferimento all'ordinanza COVID perdita di guadagno. Le indennità per i lavoratori indipendenti conformemente all'ordinanza COVID perdita di guadagno vengono integrate per al massimo tre mesi da un aiuto immediato secondo la presente ordinanza. Ciò risulta necessario poiché il reddito degli operatori culturali è solitamente basso e le indennità di cui all'ordinanza COVID perdita di guadagno non sempre sono sufficienti a coprire le spese di mantenimento degli operatori culturali.

Infine, la presente ordinanza è sussidiaria anche rispetto all'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

Contenuto dell'articolo 2

La disposizione esplicita le definizioni principali della presente ordinanza.

- Lettera a: il campo d'applicazione dell'ordinanza è limitato al settore della cultura. La definizione di settore della cultura riveste quindi un'importanza essenziale. L'elenco degli ambiti culturali interessati di cui alla lettera a è esaustivo. Le discipline culturali citate non sono però interamente coperte dall'ordinanza. Si applicano le precisazioni seguenti.
 - **Arti sceniche e musica:** sono incluse le arti sceniche in senso stretto e la loro mediazione (teatro, opera, balletto, sale da concerti e locali di musica classica e contemporanea, orchestre, musicisti, cantanti, cori, danzatori, compagnie teatrali), la fornitura di servizi per le arti sceniche e la musica e la gestione di istituzioni culturali nell'ambito delle arti sceniche e della musica, nonché gli studi di registrazione; non sono incluse la pubblicazione di supporti audio registrati e di spartiti, la fabbricazione di strumenti musicali, il commercio di strumenti musicali, le discoteche, i locali da ballo e i night club.
 - **Design:** sono inclusi in particolare laboratori e studi di design tessile, di oggetti, di gioielli e grafico; non sono inclusi gli studi di architettura.
 - **Cinema:** sono incluse la realizzazione di film e la loro mediazione, la tecnica cinematografica, la distribuzione e la commercializzazione cinematografica nonché la gestione

di cinema; non sono inclusi il commercio di supporti audio e video registrati e le videotecche.

- Arti visive: sono incluse le attività nel settore delle arti visive (incl. l'arte mediale interattiva e la fotografia) e la loro mediazione; non sono inclusi la gestione di laboratori fotografici e il commercio di opere d'arte e oggetti di antiquariato.
 - Letteratura: sono incluse la produzione letteraria (incl. la traduzione letteraria) e la sua mediazione; non sono inclusi la stampa e la pubblicazione di libri, il commercio di libri nonché le biblioteche e gli archivi.
 - Musei: sono inclusi tutti i musei e le collezioni accessibili al pubblico; non è inclusa la gestione di siti ed edifici storici.
- Lettera b: per la definizione di manifestazione l'ordinanza riprende la terminologia impiegata dall'Ufficio federale della sanità pubblica nei suoi Criteri per l'esecuzione del divieto di svolgere manifestazioni del 4 marzo 2020 rivolti ai Cantoni. È così garantita una coerenza delle definizioni.
- Lettera c: non sono imprese culturali e quindi non sono aventi diritto tutti gli attori culturali giuridicamente integrati nell'amministrazione a livello federale, cantonale o comunale e sprovvisti di una personalità giuridica indipendente. Parimenti, non sono aventi diritto tutte le imprese con una forma giuridica di diritto pubblico. A livello federale ad esempio, il Museo nazionale svizzero (istituto di diritto pubblico) non rientra nel campo d'applicazione dell'ordinanza. Non sono invece escluse le imprese sovvenzionate dallo Stato. Si ricorda che gli aiuti alla liquidità secondo l'articolo 4 sono destinati esclusivamente alle imprese culturali senza scopo di lucro.
- Lettera d: per persone occupate principalmente nel settore culturale ai sensi della lettera e si intendono i soggetti che con la loro attività culturale provvedono almeno per metà al loro sostentamento o che dedicano almeno la metà della durata normale del lavoro all'attività culturale (cfr. art. 6 cpv. 2 dell'ordinanza sulla promozione della cultura [OPCu; RS 442.11]). Per operatori culturali si intendono tutte le persone attive nel settore della cultura. Rientra in questa definizione anche il personale tecnico (suoni, luci, ecc.). Ai sensi dell'ordinanza, per lavoratori indipendenti si intendono le persone conformemente all'articolo 12 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 210).
- Lettera e: per operatori culturali non professionisti si intendono le persone che esercitano regolarmente un'attività culturale quale canto, musica o teatro, ma che non soddisfano i requisiti secondo la lettera d.

Contenuto dell'articolo 3

La disposizione elenca le tre categorie di misure di sostegno secondo l'ordinanza. Gli aiuti immediati e le indennità per perdita di guadagno sono entrambi destinati alle imprese culturali e agli operatori culturali (cfr. sezioni 2 e 3). Il settore della cultura amatoriale (cori, orchestre, ecc.) è sostenuto con una misura specifica (cfr. sezione 4). Per tutte le prestazioni secondo la presente ordinanza è esplicitamente richiesto un nesso di causalità con i provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19). La prova non deve tuttavia essere dimostrata ma è sufficiente che sia credibile.

Non sussiste alcun diritto delle imprese culturali e degli operatori culturali a prestazioni secondo la presente ordinanza. In particolare, i Cantoni possono basarsi sulla presente ordinanza per fissare priorità di politica culturale.

Contenuto degli articoli 4 e 5

Il divieto di manifestazioni porta in particolare alla perdita di gran parte delle entrate delle imprese culturali. Non essendo possibile svolgere manifestazioni, gli sponsor e i finanziatori talvolta si ritirano aumentando ulteriormente la pressione economica. Per garantire la liquidità delle imprese culturali sono perciò previsti prestiti rimborsabili senza interessi quali aiuto immediato. La misura è limitata alle imprese culturali senza scopo di lucro, da individuare basandosi sui relativi statuti ed eventualmente su altri giustificativi.

Gli aiuti immediati alle imprese culturali ammontano al massimo al 30 per cento dei ricavi conformemente all'ultimo conto annuale rivisto. È così garantita la liquidità per almeno tre mesi. Poiché diverse imprese culturali riceveranno un'indennità per lavoro ridotto, la misura dovrebbe però di norma garantire la liquidità per più di tre mesi. Dai ricavi utilizzati come base per il calcolo dei prestiti senza interessi sono detratti i sussidi statali. A tale proposito, il Consiglio federale parte dal presupposto che questi ultimi continueranno a essere versati da tutti i livelli statali anche se in singoli casi i soggetti beneficiari di sussidi non possono fornire del tutto o in parte le loro prestazioni a causa della situazione attuale. Dai ricavi non sono invece detratte le garanzie di deficit statali.

Gli aiuti immediati alle imprese culturali sono finanziati interamente dalla Confederazione, ma versati dai 26 Cantoni che designano il servizio competente per l'erogazione. La responsabilità dei Cantoni è giustificata dalle risorse di personale e dalle competenze specialistiche ivi disponibili per trattare tale questione. Spetterà ai Cantoni anche il trattamento delle richieste di indennità per perdita di guadagno, affinché le imprese culturali dispongano sin dall'inizio di un unico interlocutore.

Contenuto degli articoli 6 e 7

Gli aiuti immediati per operatori culturali sono destinati a coprire le spese di mantenimento immediate e integrano le indennità per i lavoratori indipendenti conformemente all'ordinanza COVID perdita di guadagno. Gli aiuti immediati secondo la presente ordinanza presuppongono pertanto che l'operatore culturale abbia presentato una domanda di indennità per perdita di guadagno. Gli aiuti immediati per operatori culturali sono versati dall'associazione Suisseculture Sociale, rispettivamente dal suo fondo sociale. Per valutare il diritto agli aiuti va preso in considerazione l'eventuale patrimonio.

Contenuto degli articoli 8 e 9

Gli aiuti immediati secondo la presente ordinanza e le facilitazioni di liquidità previste per l'intero settore economico coprono, per quanto possibile, il fabbisogno di liquidità a breve e medio termine del settore culturale. In alcuni casi però già a breve termine un semplice prestito è insufficiente per garantire l'esistenza economica. Il presente strumento delle indennità per perdita di guadagno ha perciò carattere di urgenza. L'obiettivo è compensare i danni al settore della cultura causati dalla diffusione del coronavirus (COVID-19). Sono considerati danni tutti quelli derivanti in modo causale dai provvedimenti introdotti dalle autorità per combattere il coronavirus (COVID-19), come l'annullamento o il rinvio di manifestazioni e progetti, le chiusure aziendali ecc. Il risarcimento dei danni avviene da parte dei Cantoni. La Confederazione finanzia la metà dei costi. Per la quota dei Cantoni sono computati eventuali contributi delle città, dei comuni e delle lotterie. L'indennità per perdita di guadagno copre però al massimo l'80 per cento dei danni economici. Come già citato in merito all'articolo 3 capoverso 2, i Cantoni possono fissare priorità di politica culturale nell'assegnazione delle indennità per perdita di guadagno. Non sussiste alcun diritto a un'indennità.

Contenuto dell'articolo 10

Le organizzazioni culturali amatoriali ai sensi dell'articolo 2 lettera e della presente ordinanza finanziano la loro attività associativa sostanzialmente con concerti e spettacoli per cui sono previsti un biglietto d'ingresso di piccolo importo o una donazione. Il divieto di manifestazioni riguarda perciò anche le organizzazioni culturali amatoriali. Affinché questo divieto non porti al collasso della vita associativa in Svizzera, è previsto un piccolo sostegno alle associazioni per i danni economici legati all'annullamento o al rinvio di manifestazioni.

È possibile sostenere le associazioni con un importo massimo di 10 000 franchi, a seconda del numero dei membri attivi. Questo contributo relativamente ridotto copre solo in parte la perdita di entrate, ma è proporzionale ai budget generalmente ridotti delle associazioni. Le grosse manifestazioni, come ad esempio una festa federale della musica popolare, possono presentare una richiesta secondo l'articolo 8 della presente ordinanza. Le richieste di sostegno sono trattate dalle associazioni nazionali dei singoli settori della cultura, che verranno indennizzate per questo onere supplementare dato che anch'esse operano prevalentemente grazie al volontariato. Sono aventi diritto sia i membri delle associazioni nazionali, sia tutte le associazioni ai sensi della definizione secondo l'articolo 2 lettera e.

Contenuto degli articoli 11 e 12

Gli articoli 11 e 12 disciplinano l'esecuzione e l'entrata in vigore. L'esecuzione spetta all'UFC. L'ordinanza è limitata a due mesi. È escluso il ricorso alle vie legali contro le decisioni prese in esecuzione della presente ordinanza.